

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

Al sig. Presidente del tribunale di Ancona
Al sig. Presidente del tribunale di Bari
Al sig. Presidente del tribunale di Bologna
Al sig. Presidente del tribunale di Bolzano
Al sig. Presidente del tribunale di Brescia
Al sig. Presidente del tribunale di Cagliari
Al sig. Presidente del tribunale di Caltanissetta
Al sig. Presidente del tribunale di Campobasso
Al sig. Presidente del tribunale di Catania
Al sig. Presidente del tribunale di Catanzaro
Al sig. Presidente del tribunale di Firenze
Al sig. Presidente del tribunale di Genova
Al sig. Presidente del tribunale di L'Aquila
Al sig. Presidente del tribunale di Lecce
Al sig. Presidente del tribunale di Messina
Al sig. Presidente del tribunale di Milano
Al sig. Presidente del tribunale di Napoli
Al sig. Presidente del tribunale di Palermo
Al sig. Presidente del tribunale di Perugia
Al sig. Presidente del tribunale di Potenza
Al sig. Presidente del tribunale di Reggio Calabria
Al sig. Presidente del tribunale di Roma
Al sig. Presidente del tribunale di Salerno
Al sig. Presidente del tribunale di Sassari
Al sig. Presidente del tribunale di Taranto
Al sig. Presidente del tribunale di Torino
Al sig. Presidente del tribunale di Trento
Al sig. Presidente del tribunale di Trieste
Al sig. Presidente del tribunale di Venezia

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto

E, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno: scheda di sintesi dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità.

Presupposti / Condizioni	Contenuti
<i>Legittimazione attiva</i>	Il coniuge separato.
<i>Convivenza con figli</i>	Coniuge separato che sia convivente con figli minori o maggiorenni portatori di <i>handicap</i> grave
<i>Assegno di separazione</i>	Coniuge separato che sia titolare, per sé, di assegno di separazione determinato ai sensi dell'art. 156 c.c.
<i>Inadempimento</i>	Il coniuge separato non deve aver ricevuto (in tutto o in parte) l'assegno ex art. 156 c.c., con esclusivo riferimento ai crediti sorti dall'1 gennaio 2016 in poi.
<i>Form</i>	L'istanza deve essere presentata utilizzando il <i>form</i> elaborato dal Ministero della giustizia e disponibile sul sito istituzionale www.giustizia.it
<i>Contenuti dell'istanza a pena di inammissibilità</i>	Le generalità e i dati anagrafici del richiedente; il codice fiscale; l'indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale; l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge; l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione che il datore di lavoro si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile; l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000; l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza; la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
<i>Allegati all'istanza a pena di inammissibilità</i>	Copia del documento di identità del richiedente; copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente; visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili; l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.